AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Art. 1

Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963, n. 258, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450 milioni. Il contributo di cui al precedente comma sara' stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Versione in vigore dal 25 aprile 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del contributo ordinario in favore dell'istituto nazionale della nutrizione
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 335
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-contributo-ordinario-in-favore-dell-istituto-nazionale-1968/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it